

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

I TRIMESTRE 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 635/2021/R/com e deliberazione 35/2022/R/eel)

INDICE

| | |
|---|----|
| Premessa | 3 |
| Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas | 5 |
| 2 Manovre straordinarie del III e IV trimestre 2021 | 5 |
| 3 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE | 6 |
| 4 Legge di Bilancio 2022 | 8 |
| 5 Altre considerazioni in merito al settore elettrico | 9 |
| 6 Altre considerazioni in merito al settore gas | 11 |
| Parte seconda: aggiornamento I trimestre 2022 | 12 |
| 7 Disposizioni della deliberazione 635/2021/R/com | 12 |
| 8 Decreto <i>Sostegni-ter</i> e deliberazione 35/2022/R/eel | 12 |
| 9 Aggiornamento dal 1 gennaio 2022 per il settore gas | 13 |
| 10 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG a partire dal 1 luglio 2022 | 13 |
| 11 Percorso di adeguamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali | 13 |
| Parte terza: <i>bonus</i> elettrico e gas | 15 |
| 12 Compensazione integrativa <i>bonus</i> elettrico e gas | 15 |

Premessa

- 1.1 La deliberazione 635/2021/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 gennaio 2022, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Anche l'aggiornamento tariffario del I trimestre 2022 è stato caratterizzato da uno scenario di forti aumenti dei prezzi delle *commodities* energetiche, che già avevano subito incrementi molto significativi nel III e nel IV trimestre 2021.
- 1.3 Al fine di mitigare l'impatto di tali congiunture, nel III e IV trimestre 2021 l'Autorità ha adottato manovre straordinarie di riduzione delle aliquote relative agli oneri generali sia del settore elettrico (nel III e nel IV trimestre) che del settore gas (nel IV trimestre). Tali manovre sono state rese possibili dalle risorse rese disponibili dal Bilancio dello Stato, che hanno permesso di coprire i conseguenti minori gettiti nei trimestri di riferimento.
- 1.4 Anche per il I trimestre 2022, il Governo ha stanziato risorse ai fini di una riduzione degli oneri generali nel settore elettrico e gas per mitigare gli effetti degli ulteriori rialzi previsti nel medesimo trimestre.
- 1.5 Dette risorse sono previste dalla Legge di Bilancio 2022², che al momento dell'approvazione della deliberazione 635/2021/R/com era un atto (AC 3424) approvato dalla Camera dei Deputati in data 30 dicembre 2021, in seconda lettura, conforme a quello approvato dal Senato della Repubblica, in fase di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 1.6 La pubblicazione è poi avvenuta, con testo conforme, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021.
- 1.7 Le risorse messe a disposizione dalla Legge di Bilancio 2022 hanno permesso di confermare, per il I trimestre 2022, i valori ridotti (o nulli) delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del settore elettrico (*ASOS* e *ARIM*) e del settore gas (RE, RET, GS, GST, UG3 e UG3T) già decisi per il IV trimestre 2021.
- 1.8 Successivamente, con il decreto Sostegni-ter³, il Governo ha adottato ulteriori misure al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. In particolare, detto decreto mette a disposizione ulteriori risorse rispetto a quelle previste nella Legge di Bilancio 2022, al fine di annullare, per il I trimestre 2022, le aliquote delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* per tutte le utenze elettriche.
- 1.9 Ciò ha comportato l'adozione della deliberazione 35/2022/R/eel⁴, che ha annullato in parte le disposizioni della deliberazione 635/2021/R/eel, in relazione alle componenti *ASOS* e *ARIM*, azzerandole per tutte le utenze elettriche.
- 1.10 Come per il IV trimestre 2021, anche per il I trimestre il Governo ha messo, inoltre, a disposizione risorse al fine di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali

¹ La deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/635-21.htm.

² La legge 30 dicembre 2021, n. 234.

³ Il decreto-legge 27 gennaio 2020, n.4.

⁴ La deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2022, 35/2022/R/eel, www.arera.it/it/docs/22/035-22.htm.

incorreranno i clienti più deboli, mediante un rafforzamento sia del *bonus* elettrico⁵ che del *bonus* gas⁶ (di seguito, anche, *bonus* sociali).

- 1.11 Usualmente, in sede di aggiornamento tariffario del I trimestre di ogni anno, i valori del *bonus* sociale dell'anno precedente sono aggiornati sulla base delle variazioni dell'utente domestico tipo, e tali nuovi valori sono applicati per tutto l'anno.
- 1.12 Per il 1 gennaio 2022, vista la straordinarietà della congiuntura, è stato previsto, invece, il mantenimento (provvisorio) dei valori dei *bonus* sociali del 2021, accompagnati (nel I trimestre 2022) da *bonus* integrativi, come già avvenuto nel IV trimestre 2021, in grado di compensare le variazioni di spesa tra il IV trimestre 2021 e il I trimestre 2022.
- 1.13 Da segnalare, infine, che l'andamento in forte crescita dei prezzi del gas ha un impatto negativo sugli oneri in capo ad alcuni conti della RTTG⁷. In particolare, il "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement* gas" e il "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" risultano in sofferenza, nonostante in sede dei due precedenti aggiornamenti tariffari siano stato già decisi significativi incrementi delle componenti che alimentano tali conti (*CRVST* e *CRV^{BL}*), a partire dal 1 gennaio 2022 (per *CRVST*) e dal 1 aprile 2022 (per entrambe le componenti).
- 1.14 Ciò ha indotto l'Autorità a prevedere un ulteriore aumento di entrambe le componenti a partire dal 1 luglio 2022, riservandosi, per altro, la possibilità di anticipare la decorrenza di tali adeguamenti al rialzo.

⁵ La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico

⁶ La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

⁷ La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Manovre straordinarie del III e IV trimestre 2021

- 2.1 Nel corso del 2021 si è evidenziato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero.
- 2.2 In relazione a tale situazione, al fine di contenere l'impatto sugli utenti finali, l'Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell'aggiornamento tariffario del III e del IV trimestre 2021, finanziate con risorse a carico del Bilancio dello Stato.
- 2.3 In particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 99/21⁸, poi sostituito all'articolo 5*bis* del decreto-legge 73/21, come modificato dalla legge di conversione 106/21⁹, ha previsto misure per il settore elettrico “*anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe*”, che consistono nel trasferimento alla Cassa¹⁰ di 1,2 miliardi di euro per il contenimento degli adeguamenti tariffari del settore elettrico nel III trimestre 2021, risorse, tra l'altro, reperite attingendo a quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂.
- 2.4 L'Autorità, con la deliberazione 278/2021/R/com¹¹, tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente punto 2.3, nonché delle migliorate previsioni di competenza del conto alimentato dall'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} , per il III trimestre 2021 ha, tra l'altro, disposto di:
- ridurre significativamente il livello dell'elemento A_{3*SOS} della componente tariffaria A_{SOS} ;
 - prevedere che le risorse di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 73/21, da trasferire alla Cassa, siano destinate a coprire il mancato gettito derivante nel III trimestre 2021 da quanto previsto alla precedente lettera a.;
 - ridurre il livello dell'elemento A_{ESOS} della componente tariffaria A_{SOS} per tener conto dei minori oneri relativi all'incentivazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica, a causa della riduzione di cui alla precedente lettera a., con effetto stimato pertanto nullo sul livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa;
 - annullare, transitoriamente, l'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 2.5 L'aggravarsi delle tensioni sui prezzi registrate sui mercati energetici nei mesi successivi all'adozione della deliberazione 278/2021/R/com ha spinto il Governo a disporre ulteriori misure straordinarie al fine di mitigare l'impatto sugli utenti finali del settore elettrico e gas anche nel IV trimestre 2021.
- 2.6 In particolare, in relazione al settore elettrico, il decreto-legge 130/21¹² ha previsto, tra l'altro:

⁸ Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.

⁹ La legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 73/21.

¹⁰ La Cassa per i servizi energetici e ambientali Cassa.

¹¹ La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/278-21.htm.

¹² Il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130.

- un contributo di 1,2 miliardi di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, ai fini di confermare per il IV trimestre 2021 quanto già disposto per il trimestre precedente in relazione agli oneri generali di sistema, con riferimento a tutte le tipologie di utenza;
 - un contributo di ulteriori 800 milioni di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, per annullare per il IV trimestre 2021 *“le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”*.
- 2.7 In relazione al settore del gas naturale, il decreto-legge 130/21 ha previsto, tra l’altro, un contributo di 480 milioni di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, ai fini di ridurre fortemente per il IV trimestre 2021 le aliquote relative agli oneri generali del settore gas.
- 2.8 Inoltre, l’articolo 3 del decreto-legge 130/21 ha previsto, per il trimestre ottobre-dicembre 2021, un rafforzamento dei *bonus* sociali, disponendo che questi siano rideterminati *“dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza di 450 milioni di euro”*.
- 2.9 Con la deliberazione 396/2021/R/com¹³, pertanto, l’Autorità, dando attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 130/21, per il IV trimestre 2021, ha previsto:
- a) per il settore elettrico, di annullare le aliquote delle componenti tariffarie *A_{SOS}* e *A_{RIM}* per tutte le utenze di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT¹⁴ nonché per le utenze di cui al comma 2.2, lettera d), del medesimo TIT con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
 - b) per il settore elettrico, di confermare, per tutte le utenze elettriche diverse da quelle di cui alla precedente lettera a., le aliquote delle componenti tariffarie *A_{SOS}* e *A_{RIM}* già stabilite dalla deliberazione 278/2021/R/com;
 - c) di annullare, per tutti gli utenti del settore gas, le aliquote delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST;
 - d) di determinare, limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, compensazioni di spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale aggiuntive rispetto a quelle già determinate su base annua per il 2021.
- 2.10 Con la deliberazione 401/2021/R/gas¹⁵, l’Autorità ha, inoltre, annullato, per il IV trimestre 2021, le aliquote delle componenti UG3 e UG3T per tutti gli utenti del settore gas.

3 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 3.1 Con la comunicazione 23 dicembre 2021¹⁶, la Cassa e il GSE¹⁷ hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione,

¹³ La deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/396-21.htm.

¹⁴ Il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/231-21.htm.

¹⁵La deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas, www.arera.it/it/docs/21/401-21.htm.

¹⁶ La comunicazione congiunta della Cassa e del GSE. prot. GSE/P20210035777 del 23 dicembre 2021 (prot. Autorità 48348 del 23 dicembre 2021).

¹⁷ Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2022.

- 3.2 Dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall'Autorità con le deliberazioni 278/2021/R/com, 396/2021/R/com e 401/2021/R/gas e tengono conto delle risorse a carico del Bilancio dello Stato previste dai decreti-legge 73/21 e 130/21.
- 3.3 Le nuove previsioni, d'altro canto, riflettono anche lo scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, che ha un impatto significativo sugli oneri in capo a diversi conti di gestione presso la Cassa, sia in relazione al settore elettrico che in relazione al settore gas.
- 3.4 A fronte della volatilità dei prezzi registrata sul mercato, è stato richiesto a Cassa e GSE di fornire più scenari, basati su diverse ipotesi di valore del PUN.
- 3.5 L'andamento del mercato registrato negli ultimi giorni di dicembre ha evidenziato come lo scenario con il PUN medio 2022 più elevato preso in considerazione da Cassa e GSE fosse, purtroppo, quello più vicino alla situazione reale. A tale scenario, pertanto, si è fatto riferimento per le valutazioni in relazione all'aggiornamento del I trimestre 2022, e a tale scenario si riferiscono le osservazioni riportate nella presente Relazione Tecnica.

Situazione conti settore elettrico

- 3.6 Gli oneri previsti in capo al conto A3¹⁸, alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} , di competenza degli anni 2021 e 2022 registrano una significativa riduzione rispetto alle previsioni del trimestre precedente.
- 3.7 In particolare, gli oneri di competenza dell'anno 2021 risultano inferiori di circa 350 milioni di euro, mentre quelli del 2022 di circa 1,5 miliardi di euro rispetto alla previsione del trimestre precedente. Sulla base di queste nuove previsioni, gli oneri previsti relativamente all'anno 2022 risultano inferiori rispetto ai preconsuntivi 2021 di quasi 2,4 miliardi di euro.
- 3.8 Detta riduzione è essenzialmente dovuta al significativo incremento del PUN e dei prezzi *forward* dell'energia elettrica registrati nel 2021 e previsti nel corso del 2022.
- 3.9 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2021 e 2022, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE.
- 3.10 Tali stime sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE: i dati relativi al 2021 sono in parte previsivi e pertanto potenzialmente suscettibili di variazioni anche significative, mentre quelli relativi al 2022 sono una prima stima. A ciò si aggiunge l'incertezza sull'andamento effettivo dei prezzi dell'energia elettrica che, come detto, può avere impatti significativi sugli oneri in capo al conto A3, tanto più in presenza di variazioni molto marcate.
- 3.11 Alcuni conti alimentati da elementi della componente tariffaria A_{RIM} risentono, invece, negativamente dei prezzi alti registrati sui mercati e risultano in probabile sofferenza nel medio termine, e in particolare:
 - il conto A4¹⁹, alimentato dall'elemento A_{RIM} , a copertura delle agevolazioni previste per gli usi ferroviari, in quanto l'aumento del PUN si ribalta

¹⁸ Il conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

- automaticamente sull'onere di competenza 2021 e 2022, atteso in significativo aumento rispetto agli anni precedenti;
- il conto AS²⁰, alimentato dall'elemento *A_{SRIM}*, a copertura degli oneri del *bonus* elettrico, sia per il previsto aumento dei beneficiari a partire dall'anno 2021, sia in quanto l'aumento dei costi dell'energia elettrica implica un incremento del *bonus* da riconoscere ai medesimi beneficiari.

Situazione conti settore gas

- 3.12 Anche il conto GS²¹, alimentato dalle componenti tariffarie GS e GST, su cui gravano gli oneri del *bonus* gas, risulta in sofferenza nel medio termine, per gli stessi motivi del conto AS.
- 3.13 Risultano, infine, in sofferenza alcuni conti di gestione di cui alla RTTG, impattati negativamente dall'aumento dei prezzi del gas, nonostante l'adeguamento al rialzo delle componenti *CRV^{BL}* e *CRVST* disposto dalle deliberazioni 278/2021/R/com e 396/2021/R/com.

Previsione andamento complessivo conti di gestione

- 3.14 I minori oneri attesi in capo al conto A3 attenuano e ritardano gli impatti negativi previsti sulla liquidità dei conti di gestione presso Cassa derivanti dal livello ridotto (o nullo, per alcune tipologie d'utenza) delle componenti tariffarie del settore elettrico e gas definite con le deliberazioni 278/2021/R/com, 396/2021/R/com e 401/2021/R/gas. Detto livello ridotto risulta, comunque, non sostenibile nel medio termine in assenza di ulteriori interventi.
- 3.15 Tenendo conto delle considerazioni sopra sviluppate, Cassa e GSE prevedono che, ad aliquote vigenti al IV trimestre 2021 e senza ulteriori interventi, la liquidità complessiva dei conti di gestione possa manifestare criticità entro l'autunno 2022.

4 Legge di Bilancio 2022

- 4.1 Come evidenziato in premessa, per mitigare gli impatti dell'aumento dei prezzi delle *commodities* energetiche previste nel I trimestre 2022, il Governo ha inserito altre misure nel testo della Legge di Bilancio 2022.
- 4.2 L'articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 prevede:
- al comma 503, che *“Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell'anno 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché con quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505”*;

¹⁹ Il conto di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT.

²⁰ Il conto di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT.

²¹ Il conto di cui al comma 74.1, lettera d), della parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023 (RTDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, www.arera.it/it/docs/19/570-19.htm.

- al comma 504, che *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”*;
- al comma 505, che *“Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro”*;
- al comma 507, che *“Al fine di contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022”*;
- al comma 508, che *“Per il primo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono rideterminate dall’ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di 912 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022”*.

5 Altre considerazioni in merito al settore elettrico

- 5.1 L’articolo 4, comma 1, della legge 368/03²², prevede che *“Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare”*.
- 5.2 L’articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, come modificato dall’articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16²³, prevede che l’ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
- 5.3 L’Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell’applicazione del prelievo di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03. La componente MCT a partire dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 34.4, lettera i), del TIT, è confluita nella componente A_{RIM} (elemento A_{mctRIM}).

²² La legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314.

²³ Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

- 5.4 Con la deliberazione 595/2020/R/com²⁴, l'Autorità ha fissato, per l'anno 2021, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 pari a 0,0187 centesimi di euro, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto.
- 5.5 In coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 595/2020/R/com, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2020 - novembre 2021, rispetto ai dodici mesi precedenti.
- 5.6 Il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2020 - novembre 2021, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari a +1,51%.
- 5.7 Con la comunicazione 23 dicembre 2021, il GSE ha altresì:
- a) aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto A3 relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2022;
 - b) aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14²⁵ per gli anni 2015- 2022.
- 5.8 Per il 2022 gli oneri di cui al precedente punto, lettera a), risultano pari a zero.
- 5.9 Già in sede dell'aggiornamento tariffario a partire dal 1 trimestre 2020, con la deliberazione 572/2019/R/com²⁶, l'Autorità ha provveduto ad azzerare l'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} , istituita a copertura dei suddetti oneri.
- 5.10 Il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
- aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo.
- 5.11 Il comma 34.11 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici.
- 5.12 Con le deliberazioni 621/2021/R/eel²⁷, 622/2021/R/eel²⁸ e 623/2021/R/eel²⁹, l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2022.

²⁴ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com, www.arera.it/it/docs/20/595-20.htm.

²⁵ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni.

²⁶ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/com, www.arera.it/it/docs/19/572-19.htm.

²⁷ La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 621/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/621-21.htm.

²⁸ La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 622/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/622-21.htm.

²⁹ La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 623/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/6213-21.htm.

6 Altre considerazioni in merito al settore gas

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 36 della RTTG sono istituiti, tra gli altri:
- il corrispettivo CRV^{BL} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas;
 - il corrispettivo CRV^{ST} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas.
- 6.2 Ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi:
- CRV^{ST} sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement* gas” di cui al TISG³⁰;
 - CRV^{BL} sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas” di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11³¹.
- 6.3 I corrispettivi sopraccitati sono funzionali alla copertura di costi per l'approvvigionamento di risorse (delta in-out degli impianti di distribuzione e il gas per il funzionamento del sistema) i cui prezzi sono correlati al prezzo all'ingrosso del gas naturale.
- 6.4 Con la deliberazione 278/2021/R/com l'Autorità ha disposto di ridefinire il valore del corrispettivo CRV^{ST} , fissandolo pari a 1,000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2022.
- 6.5 Con la deliberazione 396/2021/R/com l'Autorità ha disposto che, a valere dal 1 aprile 2022, il corrispettivo CRV^{BL} è fissato pari a 0,3300 centesimi di euro/smc e, con la medesima decorrenza, il corrispettivo CRV^{ST} è fissato pari a 2,0000 centesimi di euro/smc.
- 6.6 Il livello dei corrispettivi sopraccitati (CRV^{ST} attualmente pari a 0,55 centesimi di euro/smc, 1 centesimo di euro/smc dal 1 gennaio 2022 e 2 centesimi di euro/smc dal 1 aprile 2022, CRV^{BL} pari a 0,02 centesimi di euro/smc e a 0,33 centesimi di euro/smc dal 1° aprile 2022) risulta sottodimensionato alla luce dell'incremento del prezzo del gas all'ingrosso intervenuto successivamente all'ultimo aggiornamento.
- 6.7 Il comma 3.1 della deliberazione 278/2021/R/com ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, il valore della componente tariffaria RET è fissato a 1,1443 centesimi di euro/smc.

³⁰ Il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas, www.arera.it/it/docs/18/072-18.htm.

³¹ La deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11, www.arera.it/it/docs/11/155-11arg.htm.

Parte seconda: aggiornamento I trimestre 2022

7 Disposizioni della deliberazione 635/2021/R/com

- 7.1 Le risorse messe a disposizione dall'articolo 1, comma 505, della Legge di Bilancio 2022, consentono di replicare anche nel I trimestre 2022 le aliquote ridotte delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} già definite per il IV trimestre 2021 con la deliberazione 396/2021/R/com.
- 7.2 Con la deliberazione 635/2021/R/com, l'Autorità ha, pertanto, dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 503 e 504, della Legge di Bilancio 2022, confermando per il I trimestre 2022 le aliquote vigenti delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} , e rimandando, in via straordinaria, l'aggiornamento dei valori di K_{OGSOS} e K_{OGRIM} .
- 7.3 Con la deliberazione 635/2021/R/com, l'Autorità ha altresì fissato, per l'anno 2022, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 pari a 0,0190 centesimi di euro/kWh.

8 Decreto *Sostegni-ter* e deliberazione 35/2022/R/eel

- 8.1 L'articolo 14 del Decreto *Sostegni-ter* prevede che:
- *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico”* (comma 1);
 - *“Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)”* (comma 2).
- 8.2 Con la deliberazione 35/2022/R/eel, pertanto, l'Autorità
- ha dato immediata attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto *Sostegni-ter*, rettificando, con vigenza dal 1 gennaio 2022, quanto già disposto dalla deliberazione 635/2021/R/com e annullando per il I trimestre 2022 le aliquote vigenti delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tutte le utenze;
 - ha definito specifici obblighi nei confronti dei venditori al fine di assicurare ai clienti finali che ne hanno diritto il totale trasferimento tempestivo dei benefici delle disposizioni introdotte con l'articolo 14 del decreto *Sostegni-ter*; e a tale fine, ha previsto specifici tempi per le modalità di applicazione dei corrispettivi transitoriamente ridotti nelle fatture nonché appositi obblighi di trasferimento del suddetto beneficio con riferimento a tutti i contratti sottoscritti sul libero mercato;
 - ha introdotto disposizioni specifiche in relazione alla prima rata di acconto che le imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x

devono pagare alla Cassa entro il 30 giugno 2022, in particolare riducendo del 50% detto acconto.

9 Aggiornamento dal 1 gennaio 2022 per il settore gas

- 9.1 Le risorse messe a disposizione dall'articolo 1, comma 507, della Legge di Bilancio 2022, consentono di confermare anche nel I trimestre 2022 l'annullamento delle aliquote delle componenti RE, RET, GS e GST nonché delle componenti UG3 e UG3T per tutti gli utenti del settore gas, già deciso per il IV trimestre 2021 con la deliberazione 396/2021/R/com.
- 9.2 L'Autorità ha, pertanto dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 507, della Legge di Bilancio 2022:
- con la deliberazione 635/2021/R/com, confermando per il I trimestre 2022 l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas già disposto per il IV trimestre 2021 (modificando pertanto, in parte, quanto già disposto dal comma 3.1 della deliberazione 278/2021/R/com);
 - con la deliberazione 637/2021/R/gas, confermando l'annullamento, per il I trimestre 2022, delle aliquote delle componenti UG3 e UG3T per tutti gli utenti del settore gas, già disposto per il IV trimestre 2021.
- 9.3 Con la deliberazione 635/2021/R/com, l'Autorità ha altresì dato seguito a quanto già disposto dal comma 3.2 della deliberazione 278/2021/R/com, e, pertanto, ha fissato, a partire dal 1 gennaio 2022, il valore della componente CRV^{ST} pari a 1,000 centesimi di euro/smc.

10 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG a partire dal 1 luglio 2022

- 10.1 Con la deliberazione 635/2021/R/com, l'Autorità ha ridefinito, a partire dal 1 luglio 2022, il valore dei corrispettivi CRV^{BL} e CRV^{ST} sulla base di stime di fabbisogno annuo di gettito aggiornate sulla base delle attuali quotazioni dei prezzi all'ingrosso del gas naturale, fissandolo pari a:
- CRV^{BL} pari a 0,9000 centesimi di euro/smc;
 - CRV^{ST} pari a 3,1000 centesimi di euro/smc.
- 10.2 Alla luce della attuale elevata volatilità del prezzo del gas naturale, l'Autorità si è inoltre riservata di disporre, in occasione degli aggiornamenti per il II trimestre 2022, l'anticipo della decorrenza di tali disposizioni rispetto alla prassi che prevede il loro aggiornamento con anticipo di due trimestri.

11 Percorso di adeguamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali

- 11.1 Come già evidenziato in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari, a manovre straordinarie che comportano significative riduzioni o annullamenti dei livelli delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali, in assenza di ulteriori interventi, non può che far seguito un percorso di adeguamento al rialzo di tali componenti al fine di riallinearle agli oneri previsti di competenza.
- 11.2 Anche in questo caso le risorse messe a disposizione dalla Legge di Bilancio 2022 e dal decreto Sostegni-ter risultano pienamente adeguate a compensare il livello

ridotto/nullo delle aliquote degli oneri generali di sistema del settore elettrico e gas, definito dalle deliberazioni 635/2021/R/com, 637/2021/R/gas e 35/2022/R/eel, ma solo per il I trimestre 2022.

- 11.3 Le necessità di adeguamento al rialzo delle componenti andranno valutate sulla base delle stime più aggiornate degli oneri generali in capo ai conti alimentati dalle medesime componenti e, in generale, dell'andamento di tutti i conti di gestione presso Cassa.
- 11.4 Come già specificato nelle Relazioni Tecniche dei precedenti aggiornamenti tariffari, in linea generale l'attivazione da parte dell'Autorità di un percorso di adeguamento al rialzo degli oneri generali perseguirà comunque, per quanto possibile, l'obiettivo di diluire nel tempo l'impatto sui clienti finali, prevedendo un percorso graduale.

Parte terza: *bonus* elettrico e gas

12 Compensazione integrativa *bonus* elettrico e gas

- 12.1 Con la deliberazione 595/2020/R/com l’Autorità ha aggiornato il *bonus* elettrico e il *bonus* gas per l’anno 2021, indicando, nelle Tabelle 9, 10 e 11 allegate al medesimo provvedimento, i valori in vigore dal 1 gennaio 2021.
- 12.2 Con la deliberazione 63/2021/R/com³², come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com³³, l’Autorità ha approvato le “*Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico*” vigenti dal 1 gennaio 2021, indicando, nell’Allegato A, le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico, nell’Allegato B, tra l’altro, le disposizioni in materia di quantificazione dell’agevolazione spettante ai clienti domestici indiretti gas e di messa a disposizione dei dati ai fini della sua successiva corresponsione e, nell’Allegato D, le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in condizioni di disagio fisico.
- 12.3 Con la deliberazione 396/2021/R/com, l’Autorità, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 130/21, ha determinato compensazioni di spesa aggiuntive per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, rispetto a quelle già determinate su base annua per il 2021 con deliberazione 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com.
- 12.4 Con riferimento alle modalità di corresponsione delle compensazioni, la deliberazione 63/2021/R/com dispone:
- all’articolo 10, comma 1, dell’Allegato A che “*il bonus sociale elettrico è riconosciuto tempestivamente mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo per anno*”;
 - all’articolo 10, comma 2, dell’Allegato A che “*il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno*”;
 - all’articolo 10, comma 3, dell’Allegato A che “*il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici indiretti attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario)*”;
 - all’articolo 5, comma 1, dell’Allegato D che “*la compensazione è riconosciuta mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo*”.
- 12.5 L’articolo 13 dell’Allegato A alla delibera 63/2021/R/com prevede inoltre che l’aggiornamento del *bonus* sociale elettrico e del *bonus* sociale gas sia effettuato a

³² La deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni, www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm.

³³ La deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/257-21.htm.

valere per l'anno n , applicando ai valori in vigore nell'anno $n-1$ la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo:

- per l'elettrico: con tariffa per cliente residente, potenza impegnata di 3 kW e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al lordo degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016;
- per il gas naturale: con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela al netto degli oneri fiscali registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/08.

12.6 Con la deliberazione 635/2021/R/com, l'Autorità ha

- dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della Legge di Bilancio 2022 e, a tal fine, ha proceduto operativamente, lasciando invariato il livello del *bonus* definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità di aggiornamento previste dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, e intervenendo per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente al IV trimestre 2021, tramite “*componenti compensative per il bonus sociale integrativo*” (di seguito: CCI), che siano in grado di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti domestici beneficiari di *bonus* sociale;
- rinviato ad un successivo provvedimento l'aggiornamento, in coerenza con le logiche ordinarie, del *bonus* applicabile nei periodi successivi al primo trimestre del 2022;
- per ogni utente tipo considerato nell'ambito dei tre meccanismi di protezione attualmente vigenti (*bonus* elettrico per disagio economico, *bonus* elettrico per disagio fisico e *bonus* gas), determinato la CCI applicabile nel I trimestre 2022 come somma della variazione di spesa lorda trimestrale prevista senza agevolazioni e della CCI applicata nel IV trimestre 2021;
- determinato gli ammontari delle compensazioni aggiuntive di cui al precedente punto sulla base di un calcolo che tenga conto, per ogni tipologia di *bonus* considerato, dell'incremento di spesa trimestrale lorda atteso tra il IV trimestre 2021 e il I trimestre 2022 da clienti finali domestici serviti in regime di maggior tutela e, nel caso del *bonus* gas per riscaldamento, della quota di consumi mediamente registrata tra gennaio e marzo in ciascuna zona climatica, nonché della opportunità di rendere facilmente calcolabili le aliquote pro-quota giorno su un periodo di 90 giorni;
- previsto che le modalità di corresponsione delle compensazioni aggiuntive di cui al precedente alinea siano definite in modo tale da rispecchiare quelle già fissate dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., con particolare riferimento ai commi 10.1, 10.2, 10.3 dell'Allegato A, e 5.1 dell'Allegato D, fatta eccezione per quanto previsto al punto successivo;
- previsto che, nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., il *bonus* sociale integrativo sia riconosciuto ai clienti domestici indiretti che hanno presentato una DSU nell'anno 2022 e che presentano i requisiti di ammissione di cui al comma 6.2, dell'Allegato A alla medesima deliberazione al momento delle verifiche di cui al comma 15.1 dell'Allegato B alla stessa.